

Società di persone, cancellazione della società di persone dal registro imprese e critica alla teoria della prova del fatto dinamico della prosecuzione dell'attività

Tribunale di Verona, 3 maggio 2014. Estensore Andrea Mirenda.

Registro imprese - Cancellazione della società - Teoria della estinzione sostanziale - Inapplicabilità - Irrilevanza della persistenza di rapporti debitori o creditori

In tema di cancellazione delle società dal registro delle imprese e dei relativi effetti, non può più trovare applicazione la teoria dell'estinzione sostanziale (in base alla quale l'effetto estintivo della società veniva subordinato alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali in essere), dovendosi prendere atto del regime di estinzione formale conclamato dal nuovo articolo 2495 c.c., in forza del quale ai fini della valida cancellazione della società non ha rilievo la persistenza di rapporti debitori o creditori.

Registro imprese - Cancellazione della società - Società di persone - Effetti - Prova del fatto dinamico della prosecuzione dell'attività - Critica

Suscita perplessità l'affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 6070 del 2013, secondo la quale la prova del "fatto dinamico" costituito dalla prosecuzione dell'attività dopo la cancellazione dal registro delle imprese consentirebbe, nelle società di persone, di superare l'effetto estintivo previsto dall'articolo 2495 c.c. La tesi pare, infatti, contraria al dato legislativo contenuto nella citata norma ("ferma restando l'estinzione della società") e difficilmente conciliabile con la previsione dell'articolo 2490, comma 6, c.c., il quale, nel consentire la cancellazione d'ufficio della società sul mero presupposto formale del mancato deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, nega logicamente qualsivoglia rilievo all'effettiva prosecuzione dell'attività d'impresa.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Il Giudice del Registro delle Imprese sciogliendo la riserva che precede sul ricorso ex art. 2189 c.civ. proposto da Medaina Laura e Medaina Alessandro avverso il diniego del Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Verona di procedere alla "cancellazione della cancellazione" della società AL.MA s.a.s. disposta da Questo Giudice con decreto del 14.11.2013 ;

che resiste alla domanda AL.MA s.a.s., eccependo in primo luogo la

carezza di legittimazione dei ricorrenti;

osservato che detta società venne cancellata dal registro delle imprese su domanda congiunta dei soci in data 28 dicembre 2012 ;

ritenuta l'infondatezza dell'eccepita carezza di legittimazione attiva degli istantii ricorrenti ¹;

osservato, al riguardo, che la finalità pubblicitaria perseguita con l'istituzione del Registro delle Imprese verrebbe severamente frustrata laddove, complice la colpevole inerzia dei "diretti interessati", si cristallizzassero le iscrizioni illegittimamente ottenute. Resterebbe, difatti, tradito lo scopo istituzionale descritto e, con esso, l'affidamento dei terzi di buona fede ;

che, pertanto, come si ricava dalla piana lettura dell'art. 2191 c. civ. che non pone limiti all'impulso finalizzato alla cancellazione "officiosa", non può escludersi un interesse generale alla rilevabilità diffusa delle iscrizioni "avvenute senza che esistano le condizioni richieste dalla legge", fermo restando il diritto di difesa dei controinteressati;

osservato, poi, che tale legittimazione orizzontale concorre, in buona sostanza, all'attuazione della menzionata rilevabilità officiosa, fungendo da innesco all'esercizio del munus del Giudice del Registro delle Imprese delineato dall'art. 2191 cit.;

ritenuta, così, la solida legittimazione dei ricorrenti all'odierno ricorso volto a segnalare a questo G.R. l'erronea "cancellazione della cancellazione volontaria" dal Registro delle Imprese della società;

osservato, nel merito, che l'iscrizione denunciata deriva, per l'appunto, dall'ordine di "cancellazione della cancellazione" di questo Giudice del Registro, di cui al decreto del 14.11.2013, ottenuta dagli odierni resistenti volutamente sottacendo sia l'opposizione degli odierni ricorrenti al precetto fondato sulla sentenza cennata che il successivo provvedimento del G.E. in data 29.10.2013, con il quale – proprio sulla premessa dell'intervenuta estinzione della società creditrice – quel Giudice aveva cautelativamente sospeso l'esecuzione forzata;

richiamato il (pur criticabile) insegnamento di S.U. n. 4060/2010, quanto all'estensione alle società di persone dell'effetto estintivo derivante dalla cancellazione dal registro delle Imprese ex art.2495 c.c.

¹ Il cui interesse concreto (laddove si dovesse ritenere che anche in tale fattispecie devono ricorrere le condizioni soggettive dell'azione ex art. 100 c.p.c., contrariamente a quanto, invece, si verrà subito a dire sul punto) andrebbe comunque ravvisato nell'essere costoro i debitori personali della società cancellata in virtù della sentenza n. 1722/13 di Questo Tribunale, ora passata in giudicato, sì che la ribadita estinzione della società recherebbe con sé anche l'estinzione del debito (cfr. S.U.6070/2013 secondo cui la cancellazione volontaria senza il compimento di quelle attività ulteriori (giudiziali o stragiudiziali) volte a dar corpo sia "alle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio" che ai "diritti di credito ancora incerti o illiquidi" comporta la rinuncia della società agli stessi, per l'effetto della loro intrasferibilità, in comunione successoria ex art. 110 cpc, agli ex soci.

(salva la contraddittoria distinzione tra effetti costitutivi della cancellazione medesima, per il caso delle società di capitali, e meramente dichiarativi, per le società di persone, a fronte – peraltro - dell'identità del dato normativo oggetto dell'operata dilatazione applicativa e dell'eadem ratio sottesa alla disciplina della cancellazione);

osservato che tale esegesi risulta., oramai, ermeneuticamente condivisa anche da Corte Cost. n. 198/13, secondo cui: “In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003”;

preso atto, così, della solidità dell'orientamento dominante venutosi a formare sul punto;

dato atto, quindi, dell'erroneità del decreto di “cancellazione della cancellazione” in questione (al quale ha dovuto giocoforza prestare ossequio il Conservatore, dando corso alla relativa iscrizione), posto che:

1) si giunse alla cancellazione “volontaria” di AL.MA s.a.s. per unanime volere dei soci, i quali ciò vollero ancorchè consapevoli della pendenza del giudizio promosso dalla società per il recupero del credito vantato nei confronti degli odierni ricorrenti ;

2), in diritto, non può trovare più applicazione la teoria dell'estinzione sostanziale (in guisa della quale l'effetto estintivo della società veniva subordinato alla definizione di tutti i rapporti patrimoniali in essere)², dovendosi prendere atto del regime di estinzione formale conclamato dal novellato art. 2495 c.civ., in guisa del quale non rileva punto la persistenza di rapporti debitori e/o creditorî ai fini della valida cancellazione (cfr., sul punto, già Cass. 16 luglio 2010, n. 16758, annotata in *Le società*, 2011, 1, 5, secondo cui « In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società, ma che questa ha scelto di non esperire sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro»);

3) non ricorre, nel caso esaminato, neppure quel “fatto dinamico” delineato da SS.UU. 6070/13 cit. quale presupposto per la “cancellazione della cancellazione”, cioè è a dire la prosecuzione dell'attività sociale pur dopo la cancellazione volontaria³

² Cfr. in termini Cass. SS.UU. n.6070/13.

³ L'arresto delle SS.UU., pur nella sua chiara autorevolezza, appare comunque, a sommo avviso di Questo Giudice, assai dubbio non solo perché esso pare

che, pertanto, nella fattispecie in esame, non residua spazio alcuno per la reviviscenza della società volontariamente cancellatasi ;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e ordina la cancellazione della società AL.MA s.a.s. di Matteo Borgia e C. dal Registro delle Imprese, a far data - ad ogni effetto – dalla cancellazione volontaria disposta il 3.1.2013.

Si comunichi.

Verona, 07/05/2014

riprodurre una sorta di “*editio minor*” della teoria dell’estinzione sostanziale (solo labialmente sconfessata) ma, ed ancor più, per la fragile esegesi che lo sorregge, stante il delicatissimo superamento del dettato dell’art. 2495 c.c. che, di contro, ricollega univocamente alla cancellazione la “ ***ferma estinzione della società*** “. Come si concili, poi, la tesi esposta con la previsione legislativa dell’art. 2490, comma 6, c.c. (che, come è noto, nel consentire la *cancellazione d’ufficio* delle società sul mero presupposto formale del mancato deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, nega logicamente qualsivoglia rilievo all’effettiva prosecuzione dell’attività d’impresa), non è dato sapere.